



Comune di Delia

(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)

Deliberazione originale del Consiglio comunale

N. 36 del Reg. Data 01/12/2023	Oggetto: Approvazione del Regolamento per l'installazione di manufatti tipo "DEHORS" annessi ad attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande..
-----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaventitrè, il giorno uno del mese di dicembre alle ore 18:02, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	ASARO NINI LORI	X	
2	LO PORTO DEBORAH	X	
3	GALLO CALOGERO	X	
4	GALLO ANTONIO	X	
5	DROGO ANTONIO	X	
6	GALLO DANIELA	X	
7	ALAIMO PETRONILLA	X	
8	MANCUSO GIOVANNA	X	
9	LA VERDE FRANCESCO MARIA INNOCENZO	X	
10	DI GREGORIO MARTINO	X	
11	LA VERDE VALENTINA	X	
12	DROGO LUIGINA ELEONORA	X	

Assegnati n. 12

Presenti n. 12

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, come sostituito dall'art. 21 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, il numero degli intervenuti:

- assume la presidenza il Presidente Asaro Nini Lori
- partecipano
 - il Segretario Comunale Dott. Fulvio Fontana
 - il Sindaco Dott. Gianfilippo Bancheri, il Vice-Sindaco Ing. Paolo Giordano, gli Assessori Deborah Lo Porto e Daniela Gallo che contestualmente rivestono la carica di consiglieri, l'Assessore Paolo Lauricella, il Responsabile della Direzione II – Amministrativa e Contabile Rag. Giuseppe Falzone e il Revisore unico dei Conti Dott. Francesco Gazzo.

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, dell'O.R.EE.LL. approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modificazioni, vengono nominati scrutatori i signori: Calogero Gallo, Deborah Lo Porto e Martino Di Gregorio.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI MANUFATTI TIPO "DEHORS" ANNESSI AD ATTIVITÀ COMMERCIALI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

Considerato che:

- negli ultimi anni sono state autorizzate e realizzate diverse strutture tipo Dehors, in spazi pubblici adiacenti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
- in tale quadro diventa primario l'obiettivo di fornire servizi per la ricettività migliorando le strutture sotto l'aspetto della qualità, in risposta alle richieste del mercato ed assicurando al contempo il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell'ambiente urbano;
- si rende necessario disciplinare al meglio le attività all'aperto presso i pubblici esercizi, tenendo conto della disponibilità di uno spazio idoneo sotto il profilo edilizio ed igienico sanitario, su aree pubbliche e private con servitù di uso pubblico, per offrire maggiori opportunità di lavoro a tutti gli operatori del settore, migliorare l'offerta di servizi ai cittadini ed ai turisti, favorendo momenti di aggregazione sociale;

Rilevata pertanto l'opportunità di disciplinare l'installazione di manufatti e strutture provvisorie - con caratteristiche omogenee ed inerenti all'arredo urbano - al fine di potenziare la qualità delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa, come definiti dalla normativa vigente, con adeguati spazi all'aperto, finalizzati alla somministrazione ed intrattenimento della clientela;

Richiamato l'atto deliberativo di Consiglio Comunale n.14 del 29/07/2020 così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 27/10/2021.

Considerato che si rende opportuno approvare un nuovo Regolamento per l'installazione di manufatti tipo "Dehors" e di conseguenza sostituire il precedente regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 29/07/2020, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 27/10/2021.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;


PROPONE

Per quanto esposto in premessa che qui di seguito si intende integralmente trascritto e riportato,

di approvare il “Regolamento per l’installazione di manufatti tipo “DEHORS” annessi ad attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande” che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

***Il Responsabile della Direzione II
Amministrativa e Contabile
Rag. Giuseppe Falzone***




PARERI AI SENSI DELL'ART. 53, LEGGE 142/90 RECEPITA DALLA L.R. N. 48/91

PARERE TECNICO

Esaminata la proposta in oggetto per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 53 della legge n. 142/90 recepita dall'art. 1 lett. i della l.r. n. 48/91, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla sua regolarità tecnica;


*Il Responsabile della Direzione II
Amministrativa e Contabile
Rag. Giuseppe Falzone*



PARERE CONTABILE

Esaminata la proposta in oggetto per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 53 della legge n. 142/90 recepita dalla l.r. n. 48/91, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla sua regolarità contabile;

*Il Responsabile della Direzione II
Amministrativa e Contabile
Rag. Giuseppe Falzone*





COMUNE DI DELIA

(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)

***Regolamento per l'installazione di manufatti tipo
"DEHORS" annessi ad attività commerciali di
somministrazione di alimenti e bevande.***

Approvato con Deliberazione del C.C. n. _____ del _____

INDICE

- *Art. 1 OGGETTO E DEFINIZIONI*
- *Art. 2 ELEMENTI COSTITUTIVI DEI “DEHORS”*
- *Art. 3 CRITERI GENERALI PER LA COLLOCAZIONE DEI “DEHORS”*
- *Art. 4 AMBITI DI VALORE STORICO, AMBIENTALE E PAESAGGISTICO*
- *Art. 5 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI “DEHORS” DI TIPO COPERTO
E MODALITA' DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO*
- *Art. 6 NULLA OSTA PREVENTIVO E RILASCIO DELLA CONCESSIONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO*
- *Art. 7 PROCEDURA ABILITATIVA IN MATERIA EDILIZIA*
- *Art. 8 PROROGA/RINNOVO CONCESSIONE*
- *Art. 9 ATTIVITÀ CONSENTITE ED ORARIO D'ESERCIZIO*
- *Art. 10 DANNI ARRECATI A TERZI*
- *Art. 11 MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI “DEHORS”*
- *Art. 12 SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE*
- *Art. 13 REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE*
- *Art. 14 REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE PER MOTIVI DI
PUBBLICO INTERESSE*
- *Art. 15 RIMOZIONE DEL DEHORS SU SUOLO PRIVATO*
- *Art. 16 PAGAMENTO DEL CANONE*
- *Art. 17 DEROGHE*
- *Art. 18 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI*
- *ALLEGATO “A”*

Art. 1
OGGETTO E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico, privato d'uso pubblico e privato di elementi di arredo tipo "dehors", annessi a locali con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, fatta salva la normativa di settore relativa ai circoli privati.
2. Ai fini del presente regolamento per "dehors" si intende l'insieme degli elementi mobili e fissi posti in modo funzionale ed armonico che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione insediato in sede fissa.
3. Fatta salva la composizione di cui all'articolo 2, il dehors può essere:
 - Aperto: lo spazio occupato senza delimitazioni fisiche che determinino un ambiente circoscritto, fermo restando a tal fine la collocazione di fioriere o altri dispositivi simili poste sullo spazio aperto in modo tale da circoscrivere e racchiudere l'ambiente;
 - Delimitato: lo spazio occupato con delimitazioni fisiche laterali o frontali che determinino un ambiente circoscritto;
 - Coperto: il manufatto coperto formato da un insieme di elementi fissi, mobili o smontabili, comunque facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico sulle aree pubbliche, private di uso pubblico o private, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, con le caratteristiche tecniche di cui al successivo articolo 5;
4. Per dehors stagionale si intende la struttura posta sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo complessivo non superiore a mesi sei a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.
5. Per dehors permanente si intende la struttura posta sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo complessivo uguale o superiore ad un anno e per un massimo di nove anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.
6. L'elemento di arredo "dehors", come sopra definito, deve essere caratterizzato da "precarietà e facile rimovibilità" e deve essere diretto esclusivamente a soddisfare l'esigenza temporanea legata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e inoltre, nel caso di installazione su suolo pubblico, alla concessione del suolo stesso. Conseguentemente esso può surrogare i requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti e bevande.
7. Qualunque manufatto realizzato in difformità rispetto a quanto previsto dal successivo articolo 5, o con finalità diverse da quelle previste dal comma 6 del presente articolo, è normato dalla disciplina edilizia ordinaria.

Art. 2
ELEMENTI COSTITUTIVI DEI "DEHORS"

1. Gli elementi costitutivi dei "dehors", di cui al precedente articolo, sono classificati come di seguito indicato:

Arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche;

Elementi complementari del tipo 1 per il "dehors" aperto: copertura con ombrelloni o mediante tenda avvolgibile con estensione minore di 4 metri, dotata o meno di sostegni;

Elementi complementari del tipo 2 per il "dehors" delimitato: copertura del tipo 1 e protezioni laterali e/o frontali;

Elementi complementari del tipo 3 per il "dehors" coperto: manufatto con caratteristiche di cui al successivo articolo 5;

Elementi accessori: elementi di delimitazione, fioriere, pedane, stufe a irraggiamento, etc.

Art. 3
CRITERI GENERALI PER LA COLLOCAZIONE DEI “DEHORS”

1. Il titolare di locale con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che intenda collocare su suolo pubblico un “dehors”, deve ottenere dal Comune il nulla osta preventivo di cui al successivo art. 6 e la relativa concessione di occupazione dello stesso.

2. In presenza di vincoli di tutela previsti dal Dlgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo, anche nel caso in cui il “dehors di tipo 3” venga installato nell’ambito e/o in prossimità del bene vincolato.

3. I dehors devono essere installati in prossimità dell’esercizio di cui costituiscono pertinenza, garantendo la maggiore attiguità possibile, salvo diverse disposizioni impartite dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Caltanissetta nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico. L’occupazione per i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, deve coincidere con le dimensioni dell’area data in concessione.

4. Nel caso di occupazioni di suolo nell’ambito di parchi e giardini pubblici o di uso pubblico, il parere della struttura comunale competente che gestisce il verde pubblico risulterà vincolante per quanto riguarda la possibilità e le modalità di collocazione dei dehors. L’installazione di strutture tipo “dehors coperto” su suolo privato posto a confine o in prossimità di spazi pubblici, con i limiti massimi e le caratteristiche di cui al successivo articolo 5, è soggetta al nulla osta dei competenti uffici comunali in materia di viabilità e urbanistica.

5. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada.

In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza:

- la distanza dall’intersezione non deve essere comunque inferiore a 5,00 metri e va misurata dal filo del marciapiede. Eventuali deroghe alla distanza indicata di metri 5,00 potranno essere concesse in casi eccezionali, previo parere favorevole e vincolante della struttura comunale competente in materia di viabilità e traffico. Qualora l’installazione del dehors interferisca con la segnaletica verticale od orizzontale, l’Ente provvederà ai necessari adeguamenti, tramite gli uffici competenti, e con oneri a carico del richiedente;
- nelle piazze e slarghi urbani, con traffico a bassa velocità, come previsto dal punto 1.2.1 del DM 19/04/2006, che ricadono all’interno del raggio di ml 10,00 dalle mini-rotatorie;
- ove è presente il divieto di sosta, tranne nelle strisce di margine della sede stradale ove è sempre consentito;
- nelle zone adibite a parcheggio degli autoveicoli, eventuali deroghe per l’utilizzo delle suddette zone da destinare all’occupazione temporanea di tavoli e sedie, solo nel periodo estivo, potranno essere concesse, previo acquisizione del parere della struttura comunale competente in materia di viabilità e traffico;
- nella parte di carreggiata destinata alla circolazione dei veicoli, eventuali deroghe per l’utilizzo delle suddette zone da destinare all’occupazione temporanea di tavoli e sedie, solo nel periodo estivo, potranno essere concesse previo acquisizione del parere della struttura comunale competente in materia di viabilità e traffico;
- nelle vie Vittorio Emanuele, Cavour e Corso Umberto I°.

Al fine di consentire una corretta occupazione dei sedimi viene individuata la seguente griglia localizzativa per l’inserimento nel territorio:

- sono sempre ammesse sui sedimi delle aree pedonali, di vie, di viali o piazze perimetrali, sia in sede stabile che temporanea;
- la possibilità di riparo può essere realizzata esclusivamente con soluzioni a struttura lignea o metallica ivi compresa la copertura, salvo diverse disposizioni impartite dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Caltanissetta nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico. Ciascun de hors deve essere realizzato con colori omogenei e con tipologia costruttiva sopra richiamata.

6. Al fine di consentire il transito pedonale lungo il marciapiede deve essere garantito, così come previsto dall'art. 20 del Codice della Strada, uno spazio adibito a tale scopo avente larghezza non inferiore a metri 2,00. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione delle persone con limitata o impedita capacità motoria avente larghezza non inferiore a metri 1,50. Tali larghezze devono risultare libere da ostacoli o da interferenze (manufatti posti da enti erogatori di servizi, alberature, cordoli delimitanti parti in rilievo o in dislivello, ecc.) per tutta la zona di transito in corrispondenza del dehors.

7. Di norma il percorso pedonale deve essere assicurato preferibilmente lungo gli edifici; sono ammesse soluzioni diverse nei casi in cui il transito pedonale possa avvenire comunque lungo percorsi protetti, in corrispondenza di piazze, slarghi, vie con aiuole, che verranno comunque valutate in sede di esame dell'istanza.

8. Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli, dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, ad eccezione di strade con traffico estremamente limitato e facenti parte della maglia viaria secondaria, classificate ai sensi dell'art. 2 del codice della strada quali strade locali o che siano disciplinate come ZTL con estensione temporale dalle ore 19 alle ore 24 di ogni giorno della settimana, e per le quali non sussistano situazioni di oggettivo pericolo che ne sconsiglino l'installazione.

Non è comunque consentito installare dehors o parti di esso su sede stradale soggetta a divieto di sosta o interessata dalla fermata di mezzi di trasporto pubblici.

E' consentito nel periodo compreso dal 01/05 al 30/10 di ogni anno, l'occupazione di spazi non prospicienti all'attività commerciale, che sono posti a destra e a sinistra della stessa, destinati a parcheggio pubblico, per le quali sarà emessa apposita ordinanza di divieto di parcheggio nella fascia oraria compresa tra le 19.00 alle 24.00, segnalata con apposita segnaletica fornita dagli uffici competenti, per consentire la sola collocazione di tavoli e sedie. Dette superfici devono essere adeguatamente delimitate con fioriere e o altra tipologia di arredo che saranno a carico del proprietario dell'attività, mentre le trasenne dovranno essere fornite dagli uffici comunali competenti.

Il dehors non deve occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi autorizzati dal Comune.

10. Il dehors deve essere realizzato in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e deve risultare accessibile ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate, sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda, da valutarsi a giudizio insindacabile della competente struttura comunale.

11. Su materiali lapidei o pavimentazioni pregiate il suolo deve essere lasciato a vista; pertanto non è ammesso l'uso di pedane se non nei casi in cui sia necessario colmare un dislivello significativo o eliminare barriere architettoniche. In tal caso l'area autorizzata può essere pavimentata con una pedana.

12. Tutti gli elementi che costituiscono il "dehors", in quanto smontabili o facilmente rimovibili, non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, ma solo ancoraggi mediante zavorrature. Le bullonature sono consentite solo in presenza di pavimentazioni non di pregio e previa dichiarazione tecnica che attesti l'assenza di soluzioni alternative atte a garantire la sicurezza della struttura.

13. I manufatti in argomento devono essere staticamente idonei, dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento, pioggia ecc.). In particolare, per quelli di tipo chiuso, è necessario ottemperare agli eventuali adempimenti di legge in materia di sicurezza strutturale.

14. Nel posizionamento dei "dehors" devono essere preferibilmente evitate interferenze con reti tecnologiche esistenti. Per quanto riguarda la rete fognaria, nella zona occupata dagli stessi non

dovranno essere presenti fosse biologiche, pozzi neri, fosse settiche e pozzetti di ispezione non forniti di chiusura idraulica.

In ogni caso il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei casi di modifica, sospensione e revoca della concessione e nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi non realizzabili con soluzioni alternative su impianti, immobili o infrastrutture.

15. E' possibile installare dehors per limitati periodi della giornata, in alternanza ad usi diversi del suolo pubblico, prevedendo arredi e strutture idonee al montaggio e smontaggio celere. Nell'istanza dovrà essere specificato l'orario di occupazione.

16. All'interno della sagoma dei "dehors" sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari non luminosi relativi alle insegne d'esercizio del locale di riferimento.

17. Il dehors va preferibilmente ornato ed abbellito con fiori freschi e/o piante ornamentali di ridotte dimensioni, che non creino ostacolo al passaggio. Gli eventuali sistemi di riscaldamento per esterno devono prevedere la massima sicurezza al fine della salvaguardia della pubblica incolumità.

18. Nei portici è ammessa la sola collocazione di tavolini e sedie con l'esclusione di qualunque tipo di copertura.

19. Per le coperture in tessuto e/o altro materiale (pannelli di legno o in alluminio preverniciato) devono essere usati materiali non lucidi i cui colori o fantasie, per un corretto inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti, salvo diverse disposizioni impartite dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Caltanissetta nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

Art. 4

AMBITI DI VALORE STORICO, AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

1. Al fine di salvaguardarne i caratteri storico-architettonici, nelle aree che costituiscono il sistema delle vie Vittorio Emanuele, via Cavour e C.so Umberto I°, è vietata la installazione di "dehors di tipo coperto" con obbligo di rimozione delle strutture annesse a locali con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande eventualmente esistenti secondo le modalità di cui al successivo articolo 18.

Possono essere installati dehors coperti su spazi privati quando risultino non direttamente in relazione con spazi pubblici.

Per le caratteristiche tipologiche e dei materiali dei dehors si rimanda all'allegato del presente regolamento.

2. Negli ambiti vincolati di cui all'art. 10 e 11 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, va richiesta l'autorizzazione alla Soprintendenza competente nel caso di installazioni di dehors più impattanti della semplice collocazione di arredi base ed elementi accessori di cui al precedente art. 2. Per gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica l'installazione di dehors, con esclusione della semplice collocazione di arredi base (tavoli e sedie) ed elementi accessori, è sottoposta al preventivo rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 e seguenti del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Va preservata, per quanto possibile, l'unitarietà morfologica e tipologica del centro storico come definito al comma 1 del presente articolo. Le proposte di dehors non devono alterare i caratteri, gli elementi connotativi e le relazioni tra le diverse parti del tessuto storico meritevoli di conservazione.

Art. 5

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI “DEHORS” DI TIPO COPERTO E MODALITA' DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1. Gli elementi di arredo denominati “dehors” di tipo coperto, non devono avere, in ogni caso, superficie coperta superiore a mq. 40 per ogni attività con somministrazione di alimenti e bevande. Tale superficie massima può essere incrementata di un ulteriore 50% qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il dehors venga installato su area che non intralcia il traffico veicolare, a seguito di parere rilasciato dal competente ufficio Comunale, con un distacco di ml. 1,50 dall'edificio che ospita l'attività di somministrazione;

- l'estensione del dehors sulla parete esterna corrisponda a quella del locale interno.

Ferma restando tale superficie massima, in occasione della richiesta del nulla osta preventivo di cui al successivo articolo 6, dovrà essere valutata la compatibilità della stessa, per consistenza e conformazione, con il contesto nel quale viene inserita. Sono in generale da preferire soluzioni di tipo modulare.

2. La struttura in ferro del “dehors” di tipo coperto deve essere costituita da elementi di sezioni ridotte e copertura con materiali leggeri deformabili, tipo pannello in lamierino zincato, il tutto con soluzioni cromatiche adeguate al contesto. Sul perimetro del manufatto possono essere installati elementi di delimitazione con altezza max di 1,60 metri da terra, di cui la parte opaca non dovrà superare l'altezza di un metro. Solo occasionalmente il “dehors” può essere protetto con tende laterali dalla copertura agli elementi di delimitazione.

3. Nel caso in cui uno o più lati del manufatto in argomento coincida con pareti finestrate, non sarà possibile installare tali tende laterali al fine di consentire l'aerazione e l'illuminazione dei locali serviti dalle superfici finestrate stesse.

L'altezza dei “dehors” di tipo coperto, misurata dai quattro lati esterni della struttura, non potrà superare in ogni caso 3,5 metri.

4. All'interno degli stessi manufatti non dovranno essere installati impianti fissi di climatizzazione. Eventuali impianti per l'illuminazione ed elettrici in generale dovranno essere completamente rimovibili e non dovranno comportare in alcun modo la realizzazione di percorsi sotto traccia su pareti o pavimentazioni, ma esterno e protetto con canalette, fermo restando il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza. In ogni caso il posizionamento e il funzionamento di tali impianti non dovranno arrecare alcun fastidio. In presenza di irradiator di calore, gli elementi dei “dehors” dovranno essere realizzati con materiali che garantiscano le necessarie condizioni di sicurezza antincendio.

Art. 6

NULLA OSTA PREVENTIVO E RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO

1. Il titolare di un locale con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che intenda collocare un dehors stagionale o permanente deve ottenere il preventivo nulla osta vincolante da parte dell'Area Servizi Tecnici a cui potrà seguire, nel caso di occupazione di suolo pubblico o d'uso pubblico, la richiesta di concessione di suolo da inoltrare al competente ufficio CUP.

2. Al fine dell'ottenimento del nulla osta preventivo, per le strutture in sede permanente, di cui al precedente comma 1, il titolare del locale di cui al punto precedente deve presentare apposita richiesta in bollo alla struttura comunale competente.

3. La richiesta di cui al precedente comma 2 deve essere presentata corredata dalla seguente documentazione in triplice copia:

a) breve relazione tecnica descrittiva dell'intervento, con indicazione della disciplina viabilistica vigente nell'ambito interessato dalla proposta di occupazione;

b) elaborati in scala 1:50 o 1:100 nei quali siano indicate le caratteristiche della struttura, con piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta (situazione estiva ed invernale, ove siano previste soluzioni diverse) con la distribuzione degli arredi. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;

c) indicazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e, se previsti, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso, eventualmente, riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;

d) autorizzazione ambientale e/o della Soprintendenza, nei casi previsti.

4. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a mesi sei nell'arco dell'anno solare, così come disposto all'art. 1 ed è soggetta a proroga e/o rinnovo con le modalità riportate al successivo articolo 8.

5. Il rilascio della concessione, nel caso di installazione di dehors coperto o comunque dotato di pedana, in sede permanente o stagionale comporta la stipula di apposita polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a favore del Comune finalizzata alla rimessa in pristino dell'area in via sostitutiva del soggetto inadempiente. L'importo della fideiussione sarà stabilito nell'ambito della definizione annuale delle tariffe comunali. In sede di prima applicazione sarà pari a 50,00 €/mq di superficie occupata.

La concessione è rilasciata a titolo personale e non è consentita la cessione; va conservata ed esibita a richiesta del personale addetto al controllo ed alla vigilanza.

Art. 7

PROCEDURA ABILITATIVA IN MATERIA EDILIZIA

1. L'installazione del "dehors" in sede permanente è subordinata a comunicazione preventiva, che potrà essere inoltrata, nel caso di occupazione di suolo pubblico o privato d'uso pubblico, solo dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione.

2. Alla comunicazione di cui al punto precedente, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia degli elaborati progettuali di cui al punto b) del precedente articolo 6, comma 3;
- polizza fideiussoria di cui al precedente art. 6 comma 5 (nel caso di occupazione di suolo pubblico);
- copia del preventivo nulla osta rilasciato dal servizio comunale di cui al precedente articolo 6;
- copia di ulteriori eventuali autorizzazioni rilasciate ove previste.

Art. 8

PROROGA/RINNOVO CONCESSIONE

1. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale può essere prorogata e/o rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni che ne hanno consentito il posizionamento e non può comunque essere soggetta a più di tre proroghe e/o rinnovi annui consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento, dopo di che dovrà essere ripresentata nuova domanda.

2. In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale o permanente, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo almeno 60 giorni prima della scadenza, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors rispetto a quello precedentemente autorizzato, la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi dovuti inerenti il dehors. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

Art. 9

ATTIVITÀ CONSENTITE ED ORARIO D'ESERCIZIO

1. L'area all'aperto utilizzata per la somministrazione e/o il consumo di alimenti e bevande non è considerata ai fini della determinazione della superficie di somministrazione oggetto dell'autorizzazione e può pertanto essere liberamente utilizzata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie, urbanistiche, nonché di quelle relative all'occupazione del suolo pubblico, e nel rispetto della normativa in materia di orari e di inquinamento acustico.

1. Eventuali intrattenimenti musicali da realizzarsi nei dehors devono essere preventivamente autorizzati dalla competente struttura comunale.
2. Il dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio cui è annesso.

Art. 10

DANNI ARRECATI A TERZI

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
3. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi secondo le modalità indicate dai competenti servizi OO.PP. e Polizia Municipale.

Art. 11

MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI "DEHORS"

1. Tutte le componenti dei "dehors" devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali.
2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
3. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro necessario per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

Art. 12

SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

1. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale, cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 7 giorni consecutivi dalla contestazione.
2. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, previa comunicazione di avvio del procedimento il dirigente competente emana apposita ordinanza, intimando la rimozione delle strutture abusivamente installate entro 7 giorni consecutivi dal ricevimento dell'atto medesimo. Qualora il gestore dell'esercizio, cui il dehors è annesso, non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività

commerciale cui la struttura è annessa. L'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.

3. Il materiale rimosso verrà conservato dall'Amministrazione comunale, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto dal personale incaricato del controllo e della vigilanza.

4. Ferme restando le sanzioni previste per l'occupazione abusiva del suolo pubblico o in difformità dal relativo regolamento, nonché quelle derivanti dalla violazione di specifiche normative di settore, la violazione alle norme del presente Regolamento comporta la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/00 e ss. mm. ii..

Art. 13

REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è sospesa qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- al de hors autorizzato sono state apportate modifiche rilevanti rispetto al progetto approvato;
- gli impianti tecnologici non risultano conformi alla normativa vigente;
- causa la mancanza di manutenzione vengano meno il decoro, le condizioni igienico-sanitarie e la sicurezza;
- nei casi, motivati da pubblico interesse, indicati al successivo articolo 14.

In caso di sospensione, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.

2. La concessione è revocata qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- gli elementi di arredo non vengono custoditi secondo le modalità previste all'articolo 11;
- le attività svolte sull'area autorizzata costituiscono causa di disturbo alla quiete pubblica, accertato dalle autorità competenti;
- in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e degli altri tributi di legge;
- nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1;
- nei casi, motivati da pubblico interesse, indicati al successivo articolo 14.

3. I provvedimenti di sospensione e revoca della concessione sono adottati dal dirigente competente, previa notifica di atto di diffida, con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

Art. 14

REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

1. Oltre a quanto previsto al precedente articolo 13, la concessione di occupazione del suolo pubblico con de hors può essere revocata con provvedimento dirigenziale motivato, per motivi di interesse pubblico, previa comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione al destinatario può avvenire con 5 giorni di preavviso.

2. La concessione di occupazione suolo pubblico può essere sospesa con provvedimento dirigenziale, per motivi d'interesse pubblico, nei seguenti casi:

- per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione, motivata, al destinatario può avvenire in forma urgente, senza un

preavviso. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, o per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi della rimozione saranno a carico del concessionario;

- per altri motivi di rilevante interesse pubblico.

3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.

Art. 15

RIMOZIONE DEL DEHORS SU SUOLO PRIVATO

1. Il verificarsi anche di una sola delle condizioni di cui al precedente art. 13 non riconducibili al caso di occupazione di suolo pubblico, comporta, previa diffida, l'obbligo della rimozione del "dehors" su suolo privato.

Art. 16

PAGAMENTO DEL CANONE

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors è soggetta al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico. Il canone è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare il dehors e alla durata dell'occupazione.

2. La classificazione delle strade per l'applicazione del canone è quella indicata nel Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con Deliberazione di C.C. n.8 del 30.04.2021.

3. Per le modalità ed i termini del pagamento del canone si fa riferimento al vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con Deliberazione di C.C. n.8 del 30.04.2021.

Art. 17

DEROGHE

1. In caso di particolari esigenze finalizzate al miglior inserimento possibile del dehors nel contesto storico architettonico e ambientale possono essere ammesse deroghe alle caratteristiche architettoniche di cui al precedente art. 5 da valutare preventivamente nell'ambito della richiesta di nulla osta di cui al precedente art. 6.

Art. 18

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione e sostituisce il precedente approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n.14 del 29/07/2020 così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 27/10/2021.

2. Nelle more di approvazione di una nuova regolamentazione:

a) la superficie del dehors non può essere superiore a 40 mq e tale superficie può essere incrementata di un ulteriore 50% qualora il dehors venga installato su area pedonale e

pubblica che non intralcia il regolare traffico veicolare ed in prossimità dell'edificio che ospita l'attività di somministrazione.

- b) Ferma restando tale superficie massima, in occasione della richiesta del nulla-osta preventivo ai sensi del vigente regolamento, dovrà essere valutata la compatibilità della stessa, per consistenza e conformazione, con il contesto nel quale viene inserita.
- c) Nel caso in cui il dehors interessi le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, l'autorizzazione comunale è subordinata alla specifica valutazione da parte della Soprintendenza, ai sensi del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.
- d) Gli elementi di arredo (tavoli e sedie) devono essere caratterizzati da cromie in sintonia con le tonalità del contesto in cui si trovano, preferibilmente appartenenti alla gamma dei grigi o in continuità con la pavimentazione cittadina. Gli arredi e le strutture del dehors non devono costituire elemento di intralcio alla circolazione delle persone e di degrado nelle ore di non utilizzo: alla chiusura del locale, gli arredi devono essere rimossi e depositati all'interno del locale.

ALLEGATO “A”

TIPOLOGIA ED ABACO DELLE CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI TIPO DEHORS

Schemi Tipologici:

In relazione ai 3 tipi individuati dal regolamento ovvero: dehors aperto (tipo 1) , dehors delimitato (tipo 2) e dehors coperto (tipo 3), vengono adottati i seguenti criteri di carattere generale:

- Per il tipo 1 aperto si è scelto di non predisporre nessun tipo di schema tipologico poiché il dehors aperto costituisce un dehors “sui generis” in quanto costituito da semplici tavolini e sedie con eventualmente un ombrellone e/o una pedana senza altre strutture;

- Per il tipo 2 si sono indicate due possibilità :

Addossato alla parete – con copertura costituita da tenda a sbalzo o ombrellone ed eventuale pedana;

Libero-isolato – con copertura costituita da ombrellone con sostegno centrale o laterale ed eventuale pedana.

- Per il tipo 3 si sono indicate due possibilità:

Addossato alla parete – con copertura inclinata e pedana;

Libero-isolato – con copertura piana o a falde e pedana.

Gli schemi di aggregazione validi per entrambe i tipi (delimitato e coperto) prevedono forme regolari, rettangolari o quadrate o forme regolari disassate.

SCHEMI TIPO

ABACO DELLE CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI TIPO DEHORS

PEDANA

- Materiali: legno o metallo con superficie antiscivolo
- Colore: legno naturale con impregnante idrorepellente se in legno, antracite/canna di fucile se in metallo
- Spessore: Cm. 15,00
- Modalità di posa: appoggiata senza alcun tipo di ancoraggio al suolo (o bullonature nel caso di pavimentazioni non di pregio)

STRUTTURA COPERTA

- Materiali struttura portante con elementi esili in ferro, copertura in telo impermeabile, tessuto ombreggiante, avvolgibili o pannello in lamierino zincato preverniciato;
- Colore: colore adeguato al contesto: in metallo colore antracite;
- Altezza media: metri 3,50 al colmo della copertura
- Modalità di posa: ancorata al suolo mediante zavorrature (o bullonature nel caso di pavimentazioni non di pregio)

ELEMENTI DI DELIMITAZIONE PERIMETRALE

- Tipologia: fioriera in legno o metallo, pannello con struttura in metallo o legno e vetro trasparente (la parte opaca non dovrà avere altezza superiore ad un metro da terra);
- Materiali: ferro, cristallo trasparente o film/cristallo;
- Colore: colore adeguato al contesto se in ferro, antracite
- Altezza massima: metri 1,60 da terra
- Modalità di posa: ancorata al suolo mediante zavorrature.

TENDE LATERALI

Quando consentite, ai sensi del presente regolamento, devono avere le medesime caratteristiche, per materiale e colore del tessuto o telo in copertura al "dehors". Le stesse devono inoltre essere verticali.

Verbale seduta del 01/12/2023

La Presidente, giusta proposta al 7° punto dell'o. d. g. dà lettura della proposta di deliberazione di pari oggetto e successivamente invita il Consiglio Comunale a discutere la superiore proposta;

Dato atto che non sono state rilevate opposizioni, pone a votazione la proposta di “Approvazione del Regolamento per l’installazione di manufatti tipo “DEHORS” annessi ad attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande”, ottenendo il seguente esito:

Assegnati e in carica n. 12.

Presenti e votanti n. 12.

Assenti n. ==

Favorevoli n. 8 ad alzata di mano.

Astenuti n. 4 (Dott. Francesco Maria Innocenzo La Verde, Valentina La Verde, Martino Di Gregorio e Luigina Eleonora Drogo)

Contrari n. ===

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Vista** la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione del Regolamento per l’installazione di manufatti tipo “DEHORS” annessi ad attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande” che allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- **Atteso che** non sono state rilevate opposizioni;

- **Visto** lo Statuto Comunale;

- **Visto** l’O.R.EE.LL. vigente nei Comuni della Regione Siciliana;

- **Visto** l’esito della votazione in premessa riportata;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese ad alzata di mano ed accertata dal presidente con l’ausilio degli scrutatori.

DELIBERA

- Di dare atto di tutto quanto precede ed in conseguenza di approvare, il Regolamento per l’installazione di manufatti tipo “DEHORS” annessi ad attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande che allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i., viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fulvio Fontana

IL PRESIDENTE
Asaro Nini Lori

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Lo Porto Deborah

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata affissa dal 01-12-2023 per 15 giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online di questo Comune, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune.

Delia, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ* Il sottoscritto

Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44 e ss.mm.ii., essendo stata pubblicata all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi dal _____, come previsto dall'art. 11 della predetta legge:

è divenuta esecutiva il giorno _____

avendone dichiarato l'immediata esecutività il medesimo organo deliberante.

decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione.

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fulvio Fontana